



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**
L'Ateneo tra i due mari

RIPARTIZIONE EDILIZIA, SOSTENIBILITÀ
E INNOVAZIONE DIGITALE
AREA PATRIMONIO POLO URBANO

I 73100 Lecce – edificio D.Valli
viale Calasso n. 3 – 73100 Lecce
T +39 0832 293360
F +39 0832 293360
E giuseppe.mesiano@unisalento.it

OGGETTO: procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 72 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e le forniture dell'intervento di riqualificazione e rifunionalizzazione dell'edificio A - complesso Istituto Terziari Cappuccini dell'Addolorata – ITCA da adibire a residenze universitarie. CUP: F81I22000370001- CIG: B32A7211DA – **Relazione del RUP sulla proposta di aggiudicazione (art. 17 d.Lgs 36/2023).**

Il sottoscritto, Ing. Giuseppe A. Mesiano, in qualità di RUP della gara in parola,

PREMESSO CHE

Con la delibera n. 157 del 27.07.2021 il C. di A. di questa Università, preso atto del provvedimento indirizzato al Superiore Generale della Congregazione ITCA “Istituti Terziari Cappuccini dell'Addolorata” di Monsignor Michele Seccia, Arcivescovo della Diocesi di Lecce, si disponeva di destinare il corpo di fabbrica A del complesso immobiliare ITCA a residenza universitaria dando mandato al Direttore Generale per l'avvio del procedimento finalizzato alla partecipazione al bando ex lege n. 338/2000 per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residente per studenti universitari.

Con l'atto rep. n. 29400 raccolta 15538 dell'8.08.2022 per Notaio Cesare Franco, assunto al prot. 125187 del 14.07.2022, sottoscritto tra le parti, la Congregazione dei terziari Cappuccini di Nostra Signora Addolorata, con sede in Roma, concedeva il detto complesso immobiliare in comodato d'uso gratuito all'Università del Salento, con sede in Lecce, che accettava

L'ing. Giuseppe A. Mesiano, capo Area Patrimonio Polo Urbano della RESID, con il D.D. rep. 48 prot. n. 0014382 del 26_01_2022, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., veniva nominato R.U.P. dell'intervento di che trattasi.

Con successiva Delibera n. 32 del C. di A. del 15.03.2022 veniva deliberato di partecipare al bando Ministeriale ex Legge 338/2010 ed in particolare di candidare la presentazione dei progetti delle residenze universitarie presso l'edificio principale ed. A del complesso ITCA.

Con Delibera del C. di A. n. 109 del 30.05.2023, prot. 64801 si approvava il quadro economico di spesa rideterminato per un importo pari ad euro 9.716.271,00, senza variare l'importo dei lavori a base d'asta.

Con nota assunta al prot. gen. n. 43807 del 21.02.2024 la Cassa Depositi e Prestiti comunicava che l'intervento di che trattasi risultava essersi classificato nella tipologia A1, di cui all'art. 4 del decreto MUR n. 1257/2021.

Ai sensi dell'art. 8, comma 15, dello stesso decreto n. 1257/2021, nonché dell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto n. 1488/2023, a pena di revoca del cofinanziamento, gli obblighi giuridicamente vincolanti per i lavori dovevano essere disponibili entro e non oltre trecento (300) giorni naturali e consecutivi successivi alla data di pubblicazione del decreto di Piano corrispondente alla data del 30 ottobre 2024 e tenuto conto della necessità di adeguare il PTFE, redatto nel 2022 e approvato con D.R. 414 del 17.05.2022, in generale al d. Lgs 36/2023, secondo quanto stabilito dall'all. I.7 sez. II, e ai prezzi secondo il prezzario ufficiale della Regione Puglia 2024, approvato con D.G.R. n. 910 del 28/06/2024, con il D.D. 86 del 26.07.2024 prot. n.156989 veniva affidato il servizio di adeguamento



del PTFE dell'intervento di che trattasi all'ing. Davide Marulli, p. i.v.a. 04486510755, con studio in via B. il Macedone, snc –73043, Copertino (LE), che trasmetteva a mezzo e-mails del 1.08.2024 e 7.08.2024 gli elaborati aggiornati utili a convocare la Conferenza di servizi e ad avviare la verifica della progettazione di che trattasi.

Dopo aver proceduto all'integrazione del progetto di fattibilità tecnica economica, redatto ai sensi del previgente codice di cui al d.Lgs 50/2016, integrato anche con gli ulteriori elaborati di livello definitivo di prevenzione incendi ed urbanistici necessari per l'esame-parere, il R. di P. con nota prot. n. 164341 del 12.08.2024 ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 38 c. 7 del d.Lgs 36/2023, che si è conclusa positivamente acquisendo i pareri favorevoli da parte del Comando Prov.le dei VV.F. di Lecce, assunto al prot. 182620 del 25.09.2023, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, assunto al prot. 173079 del 12.09.2024 e del Comune di Lecce, assunto al prot. 183239 del 26.09.2024, giusta verbale in data 26.09.2024, prot. 184167 del 27.09.2024.

Inoltre, con nota prot. n. 179109 del 20.09.2024, giusta richiesta del Comune di Lecce Comune di Lecce, assunta al prot. 183239 del 26.09.2024, è stato richiesto il cambio di destinazione urbanistica dell'area su cui sorge il complesso ITCA, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2001, classificata dal P.R.G. vigente F28 "Attrezzature Militari per la Protezione Civile e l'Ordine Pubblico," a zona F27 "Attrezzature Assistenziali e Ricettive".

Con nota prot. 193213/2024 del 14/10/2024 il R.U.P. ha provveduto a notificare a tutti gli interessati la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, comunicandone l'esito positivo.

Con D.D. 87 del 26.07.2024, prot. n. 157019, è stato affidato l'incarico di verifica dell'adeguamento del PTFE all'operatore economico Ispezione Controllo s.r.l, p. i.v.a. 06453640721, con sede Via Martiri 11 settembre, 11, 70022 Altamura (Ba).

Con D.R. rep. n.830 del 17.10.2024 prot. 196084 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (PTFE), redatto dall'ing. Davide Marulli, adeguato al d.Lgs 36/2023 di che trattasi ed i relativi elaborati, per un importo dei lavori da appaltare pari a euro 7.524.050,72, di cui euro 7.000.000,00 per lavori (da assoggettare a ribasso) ed euro 180.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed euro 222.500,00 per arredi ed allestimenti, confermando il quadro economico e di spesa dell'importo di euro 9.716.271,00.

Con D.D. 600 del 23.09.2024 prot. 180574 è stata autorizzata la pubblicazione dell'avviso di indizione della gara (CUP: F81I22000370001, CIG: B32A7211DA, Id 5cb932b6-6bfc-4b91-b41a-d0b2bac47fcd) sulla piattaforma U_BUY per la costituzione dell'elenco degli operatori economici da invitare alla successiva fase di formulazione dell'offerta tecnico-economica per l'affidamento della progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e delle forniture dell'intervento di che trattasi con scadenza l'11.10.2024.

Con il D.D. 600 del 23.09.2024 prot. 180574 è stato approvato la bozza dell'avviso di indizione di gara ed il modello di manifestazione d'interesse.

Con il D.D. 652 del 19.10.2024, prot.n.196810 si è disposto l'approvazione del verbale del 14.10.2024 del Seggio di Gara, nominato con D.D. 637 del 11.10.2024, che ha altresì proceduto ad individuare i 15 O.E. da invitare a presentare offerta alla procedura ristretta, da aggiudicarsi con il



criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 72 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e le forniture dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio A - complesso Istituto Terziari Cappuccini dell'Addolorata – ITCA da adibire a residenze universitarie.

Con il D.D. 652 del 19.10.2024, prot.n.196810 sono stati approvati gli ulteriori atti:

- Allegato A alla lettera d'invito: Modello domanda di partecipazione;
- Allegato B alla lettera d'invito: Modello DGUE;
- Allegato C alla lettera d'invito: Modello dichiarazioni integrative;
- Allegato D alla lettera d'invito: Modello offerta economica
- Allegato E alla lettera d'invito: Modello dichiarazione sostitutiva impresa ausiliaria;

La S.A. ha dato evidenza dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale – Sezione “Amministrazione Trasparente”: <https://www.unisalento.it/widget/gare-appalti/-/gare/view/67365727>

Con il D.D. 652/2024 sono stati approvati, unitamente alla lettera d'invito, gli ulteriori allegati relativi alla seconda fase necessari alla presentazione dell'offerta, il cui termine era fissato al 29.10.2024.

Precedentemente, in data 28 e 29 ottobre 2024, il Seggio di Gara, nominato con D.D. 687 del 29.10.2024 prot. n. 203426, procedeva a verificare la documentazione amministrativa dei n. 6 OO.EE offerenti, al fine di riscontrare la regolarità e completezza della documentazione presentata. In tale circostanza il RUP disponeva l'esclusione dalla gara di n. 2 OO.EE., in particolare il RTI “I.F. Italiana Facility Management S.p.A” – “Arcos Italia” e il RTI “Ar.Co. S.r.l.” – “Dettagli Urbani s.a.s” per le motivazioni esposte nei verbali di cui sopra, rimettendo alla Commissione giudicatrice l'apertura della busta tecnica e dell'offerta economica degli operatori economici la cui istanza risultava conforme.

Con nota prot. 207318 del 4.11.2024 veniva comunicata alla I.F.M. Italiana Facility Management (mandante) – Arcos Italia (mandataria) l'esclusione dalla gara per le motivazioni contenute nella nota stessa.

Con nota del 4.11.2024 veniva comunicato al RTI AR.CO. SRL (mandante) – Dettagli urbani s.a.s (mandataria) l'esclusione dalla gara per le motivazioni contenute nella nota stessa.

La RTI “I.F. Italiana Facility Management S.p.A” – “Arcos Italia” con nota prot. 204556 del 30.10.2024 ha chiesto le motivazioni circa l'esclusione e la mancata attivazione del soccorso istruttorio, chiedendo di poter sanare la eventuale carenza documentale; con nota prot. del 30.10.2024 ha altresì provveduto ad integrare la documentazione di cui ai punti a) e b), dell'art 13 della lettera d'invito, comunicando che <<ove non fossero sufficienti a dimostrare i requisiti delle certificazioni (anche se la prova del pagamento delle fatture è già una certificazione) le stesse saranno eventualmente prodotte successivamente>>.

Il punto 13 della lettera d'invito, a pag. 15 e 16, richiedeva infatti che <<con riferimento specifico alla categoria relativa alle “Forniture di arredi e agli allestimenti multimediali” i concorrenti, a pena di esclusione, devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, attraverso la presentazione della seguente documentazione:



a) capacità economica e finanziaria di cui all'art. 100, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, da dimostrarsi mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa nel settore delle forniture di arredi oggetto della gara, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 2021-2022-2023, non inferiore al doppio dell'importo delle forniture poste a base d'asta, pari ad euro 445.000,00 (euro 222.500,00 x 2);

b) capacità tecnica di cui all'art. 100, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 attraverso la produzione di un elenco e delle relative certificazioni delle principali forniture nel settore degli arredi oggetto della gara per Amministrazioni Pubbliche o Enti, effettuate negli ultimi tre anni 2021-2022-2023, con il rispettivo importo, data e destinatario, per un totale complessivo non inferiore all'importo posto a base d'asta di euro 222.500,00.

Trattandosi di forniture effettuate ad Amministrazioni Pubbliche o Enti, esse saranno provate ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. 36/2023 con la produzione di certificati di buon esito rilasciati o vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi. Il fatturato specifico medio annuo di cui ai punti a) e b) è comprovato mediante la produzione di copia conforme delle fatture che riportino in modo analitico le prestazioni svolte.>>

La facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, è stabilita sia dal previgente art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 che dall'attuale codice dei contratti, **art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023**, in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17 settembre 2002, in causa C-513/99), poi trasfuso della direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che “le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità” (art. 58, paragrafo 4), confermando l'impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

In tal senso, la disposizione sopra richiamata ha espressamente stabilito che “Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in particolare, che gli operatori economici dispongano di un livello sufficiente di esperienza comprovato da opportune referenze relative a contratti eseguiti in precedenza”.

A tale scopo, all'Amministrazione è garantita un'ampia discrezionalità nell'individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all'interesse pubblico perseguito (Cons. Stato sez. III, 17 novembre 2020, n.7138; Corte di giustizia, 31 marzo 2022, in causa C-195/21; Cons. Stato, sez. IV, 25 maggio 2023, n. 2992).

Per giurisprudenza piuttosto costante, allorché si tratti di requisiti tecnico – professionali non è necessaria una espressa comminatoria di esclusione, trattandosi di elementi essenziali della prestazione.

Dunque la loro assenza comporterebbe sempre e comunque l'esclusione del concorrente che ne risulti privo. La giurisprudenza si è in particolare così espressa a tale riguardo: “I requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti nel bando di gara e, nel caso di specie, anche in esecuzione di una previsione



di legge, devono intendersi a pena di esclusione, anche in assenza di un'esplicita clausola che li preveda come tali (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5291)” (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1667).

I requisiti individuati dalla stazione appaltante come necessari per l'ammissione alla procedura, costituiscono elementi essenziali in mancanza dei quali è inibita la partecipazione alla gara: dispone, infatti, l'art. 2 del D.Lgs. 163/06 che “l'affidamento e l'esecuzione di ...lavori pubblici, servizi e forniture... deve garantire la qualità delle prestazioni” e, dunque, la carenza della capacità tecnica e professionale richiesta dal bando di gara si traduce necessariamente nell'esclusione dalla gara stessa, a prescindere dalla presenza di una specifica clausola che espressamente lo preveda (cfr. Determinazione AVCP n. 4 del 10/10/2012; Cons. Stato Sez. V 27/10/2014 n. 5291)” (Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2016, n. 641).

La stazione appaltante deve indicare nel bando di gara o nella lettera d'invito quali documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati dai concorrenti, per comprovare la capacità tecnica e le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione in relazione allo specifico appalto. Detti requisiti speciali, pertanto, costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara in quanto, ai sensi del medesimo Codice,” l'affidamento e l'esecuzione di...lavori pubblici, servizi e forniture...deve garantire la qualità delle prestazioni...”.

Non v'è dubbio, pertanto, come la carenza della capacità tecnica e professionale richiesta dal bando di gara si traduca necessariamente nell'esclusione dalla gara stessa, a prescindere dalla presenza di una specifica clausola che espressamente la disponga (cfr., ex multis, Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012)” (Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5291).

In conclusione la S.A., ai sensi dell'art. 100 del d.Lgs 36/2023 e in particolare del comma 11, può chiedere nel bando di gara un particolare requisito tecnico purché trattasi di “requisiti di partecipazione proporzionati” (comma 2).

La giurisprudenza (Consiglio di Stato sent. 4162 del 9.05.2024) ha richiamato l'orientamento pacifico che afferma la facoltà della stazione appaltante di “*chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura*”.

Si tratta di una norma di carattere generale, che riserva all'amministrazione un ampio potere istruttorio, i cui contorni sono rimessi alla sua discrezionalità.

Circa le lamentazioni avanzate da I.F.M. Italiana Facility Management S,p,A, avanzate con nota prot. 217637 del 20.11.2024, la richiesta della stazione appaltante di produrre in sede di gara, a comprova del requisito tecnico-esperienziale, gli attestati di buon esito del servizio e i contratti, per gli importi richiesti deve ritenersi legittima, diversamente da quanto erroneamente argomentato dalla stessa da I.F.M. Italiana Facility Management S,p,A.

Il riferimento all'art.10 del d.Lgs 36/2023 e l'interpretazione letterale del secondo comma della disposizione consente di ritenere che la previsione di tassatività delle cause escludenti sia riferita unicamente alle cause di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, **riguardando i soli requisiti di ordine generale** (TAR Brescia, 05.12.2024 n. 969).



L'interpretazione sistematica fondata sul coordinamento tra il secondo ed il terzo comma della disposizione richiamata, la quale infatti espressamente prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di "introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto", con la conseguenza che la previsione di nullità di cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle contemplate dagli artt. 94 e 95, testualmente riferita ai requisiti di ordine generale, non si estende neppure ai requisiti di ordine speciale (in questo senso, Consiglio di Stato, sez. V, n. 7113 del 11 luglio 2024).

Tali conclusioni sono coerenti con l'orientamento consolidato della giurisprudenza formatasi nella vigenza del precedente Codice, secondo il quale "l'esclusione dalla gara di un'impresa autrice di un'offerta giudicata inidonea dal punto di vista tecnico non si pone in contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione, atteso che quest'ultimo riguarda il mancato rispetto di adempimenti relativi alla partecipazione alla gara che non abbiano base normativa espressa, e non già l'accertata mancanza dei necessari requisiti dell'offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 5 maggio 2016, n. 1809). La medesima giurisprudenza, inoltre, ha più volte affermato che "l'operatore economico che offre una prestazione o un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico deve essere escluso dalla procedura di gara" (Cons. Stato, sez. V, 12 gennaio 2023 n. 423, Cons. Stato, 1 luglio 2015, n. 3275; Cons. Stato, 11 dicembre 2019, n. 8429).

Poiché la clausola della legge di gara contestata attiene ad elementi essenziali dell'offerta tecnica in quanto rientranti tra i requisiti minimi di partecipazione, essa non può essere ritenuta invalida per contrasto con la regola di tassatività delle cause di esclusione dettata dall'art. 10 comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023, con la conseguenza che, stante la mancanza del requisito tecnico richiesto, la sua esclusione non può che essere ritenuta corretta.

Del resto la stessa I.F.M. Italiana Facility Management S.p.A, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte con nota prot. 204715 del 30.10.2024 gara ha integrato la propria documentazione dimostrando la carenza della stessa.

Né si può accusare l'amministrazione di non aver acquisito d'ufficio le informazioni rilevanti, atte a delineare il requisito tecnico-esperienziale, che si trovavano in possesso di altre amministrazioni. Ciò che conta, infatti, è la **mancata dimostrazione del requisito** nel corso del procedimento amministrativo, circostanza che ha condotto la stazione all'esclusione, la cui legittimità è da valutarsi sulla base dello stato di fatto esistente in quel momento.

Non si può neanche invocare il principio del "soccorso istruttorio processuale" che può attivarsi solo quando si rilevi l'illegittima omissione del soccorso istruttorio procedimentale, per la natura meramente formale dell'omessa dichiarazione, e, al contempo, si dimostri il sostanziale possesso del requisito.

Nell'ottica dell'obiettivo perseguito dalla stazione appaltante, l'operatore avrebbe dunque dovuto comprovare il buon esito dei servizi resi nel triennio, tramite le quietanze allegate ai contratti, se esistenti e se ritenute sufficienti dalla stazione appaltante oppure, come indicato dal disciplinare, attraverso la produzione degli attestati di regolare esecuzione.

La mancata prova di tali requisiti comporta l'esclusione dalla gara (v. Cons. Stato, Sez. IV, 1° febbraio 2024, n. 1048) ed è, pertanto, corretta la previsione e l'esclusione dell'O.E. in caso di mancata prova del requisito tecnico-professionale.



Con riferimento all'applicazione del principio del “*favor participationis*”, lo stesso costituisce un criterio di interpretazione e può trovare applicazione solo a fronte di clausole ambigue, suscettibili di plurime interpretazioni, ipotesi che non ricorre nella fattispecie concreta in esame.

Il punto 25 lettera a) della lettera d'invito, a pag.23, chiariva che << **non è sanabile mediante soccorso istruttorio** il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione ed è causa di esclusione dalla procedura di gara >>

Come spiega il Consiglio di Stato nella sentenza n. 7870 del 21.08.2023 l'istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 l. n. 241/1990), ad una fondamentale direttiva antiformalistica che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in disutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell'attività amministrativa.

Nel caso in esame, spiega il Consiglio, resta ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti.

In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano all'allegazione dei requisiti di ordine generale, **non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale**, in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara (TAR Firenze, 25.10.2024 n. 1204, Corte di giustizia UE, sez. VIII, 10 maggio 2017, causa C-131/16).

E ancora “non è ...consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità” (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372, che richiama Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540).

Alla luce delle sentenze sopra brevemente richiamate l'Amministrazione è tenuta a richiedere chiarimenti all'operatore economico riguardo a quanto dal medesimo già dichiarato nella documentazione di gara in presenza di meri errori o di imprecisioni, ma la stessa Amministrazione **non può accettare, in fase di soccorso, dichiarazioni che modificano ed integrano le indicazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione** riportate in sede di offerta dal concorrente.

Né la stessa Amministrazione può consentire di sanare, attraverso un'integrazione documentale, la mancanza di una informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti di gara già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, e ciò in ossequio al principio di immodificabilità dell'offerta stessa, di auto responsabilità dei partecipanti e di parità di trattamento tra i concorrenti.

Non è pertanto ammissibile l'integrazione postuma di un requisito di partecipazione attraverso lo strumento del soccorso istruttorio.



Con riferimento, infine, alla pretesa integrazione dei requisiti, non dichiarati in gara, mediante soccorso istruttorio (**Consiglio di Stato, sez. V, 18.04.2024 n. 3522**), è sufficiente rinviare al divieto di integrazione postuma dei requisiti, sancito dalla giurisprudenza amministrativa.

“In sede di gara pubblica non può ammettersi il soccorso istruttorio per la comprova dei requisiti, attesa non solo l’inesistenza della carenza di un elemento formale della domanda, ma anche la natura perentoria del relativo termine, con conseguenze immediatamente escludenti, laddove, al contrario, il soccorso istruttorio equivarrebbe ad una sostanziale rimessione in termini” (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2021, n. 8148).

La dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità.

Né, in seguito all’accertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nell’offerta, era esigibile l’esperimento del soccorso istruttorio, atteso che: “non è ... consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità” (Cons. Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1540). Nell’ambito del settore dell’evidenza pubblica, i principi del favor participationis e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti” (Cons. Stato, V, 12 febbraio 2024, n. 1372 che richiama Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540).

In conclusione, i principi del *favor participationis* e del risultato non possono mai confliggere con il principio della par condicio fra i concorrenti.

Con riferimento al punto 13 della lettera d’invito (pag. 15 e 16) riguardante i requisiti di capacità tecnica ed economica necessari per la qualificazione ad eseguire le forniture e gli allestimenti multimediali, è stato già ampiamente chiarito che nelle procedure di gara riguardanti appalti di servizi e forniture tra i criteri di selezione la stazione appaltante può richiedere, come nel caso di che trattasi, determinate capacità tecniche e professionali atte a dimostrare, mediante prova relativa all’esecuzione di lavori analoghi, la capacità di eseguire l’appalto o le forniture di che trattasi.

Con il chiarimento n.2 al quesito n.8, già in fase di qualificazione, veniva chiarito che “(...) gli arredi che dovranno essere forniti riguardano strutture quali sale lettura, uffici, biblioteche, spazi comuni e residenze universitarie quali alloggi studenti”.

Il concetto di servizi analoghi consente la spendibilità dei servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale cui afferisce l'appalto, cosicché possa ritenersi che grazie ad esso il concorrente abbia maturato la capacità di svolgere quest'ultimo (Consiglio di Stato 18/03/2019, n. 1736). Più in particolare è necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti.

Pertanto, per rientrare nel “medesimo settore imprenditoriale o professionale”, era opportuno che in sede di gara i concorrenti fornissero prova che le forniture già effettuate riguardassero anche “allestimenti multimediali” essendo tale ultima caratteristica quella che caratterizza la fornitura



richiesta e dunque il settore imprenditoriale, oltre a quelli relativi a “comuni arredi domestici” (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 6.11.2023, n. 2571).

Con nota prot. 219119 del 24.11.2024 la BATTEZZATO COSTRUZIONI SRL avanzava ulteriori doglienze e osservazioni.

Circa la doglianza che il primo classificato <<è altresì il soggetto che ha predisposto il PFTE posto a base di gara, per cui versa in una chiara ipotesi di conflitto di interesse ex art.16 del d.Lgs. n. 36/2023, avendo goduto di una posizione di vantaggio che rende incompatibile la sua partecipazione alla gara>> è di tutta evidenza che lo stesso non ha alcun “compito funzionale nella procedura di affidamento di che trattasi” e che pertanto l’articolo in questione viene citato a sproposito atteso che, come prescritto dal successivo comma 2 del medesimo art. 16, *“la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro”*.

Le doglianze di che trattasi devono, pertanto, essere considerate alla stregua di illazioni, pertanto mere suggestioni anche alla luce del fatto che il progetto posto a base di gara è stato redatto dall’ing. Davide Marulli al quale, con D.D. n. 86 del 26.07.2024 prot. 156989, è stato affidato il servizio di adeguamento del PTFE, secondo quanto stabilito dal d.Lgs 36/2023 e in ossequio al principio di rotazione degli incarichi, lo stesso non ha preso parte in alcun modo alla gara in oggetto.

In ogni caso, già con il previgente art. 24 c. 7 del d.Lgs 50/2016, non applicabile al caso in questione, la norma non introduceva una causa automatica e insuperabile d’esclusione a carico del progettista coinvolto nella successiva fase esecutiva, bensì determinava un regime di “inversione normativa dell’onere della prova” (C. Stato 14/05/2018, n. 2853).

La disposizione di cui all’art. 24 c. 7 del d.Lgs 50/2016 non è stata riprodotta nel nuovo Codice appalti, nel quale le situazioni di conflitto di interessi sono regolate dall’art. 16 del D. Leg.vo 36/2023.

A tal proposito questa S.A. ha messo a disposizione di tutti i concorrenti gli elaborati in formato sorgente BIM aperto e interoperabile e i computi metrici anche in formato editabile (Linee Guida n. 1, ANAC aggiornate con delibera 15/05/2019, n. 417, par. n. 2.2) oltre che tutti gli elaborati del PTFE redatto dall’ing. Davide Marulli e posto a base di gara.

L’art. 23 comma 12 del previgente d.lgs. 50 del 2016 prescrive che “Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l’avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 3. (...)”. (...) Detto disposto normativo esprime un principio generale di “continuità”, della progettazione che può riferirsi anche alla fase precedente del PFTE, laddove l’Amministrazione si sia avvalsa per la relativa predisposizione di un professionista esterno. Ciò si evince anche dalla previsione del nuovo codice, approvato con d.lgs. n. 36 del 2023, vigente per l’appalto in questione, secondo il quale il principio di continuità della progettazione è ulteriormente valorizzato, essendo a fondamento della previsione contenuta nel comma 8 dell’art. 41 che prevede – stante l’avvenuta



eliminazione del livello della progettazione definitiva – che alla redazione del progetto esecutivo provvede, di regola, lo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di coerenza e speditezza. L'affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l'esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l'accettazione da parte del nuovo progettista, senza riserve, dell'attività progettuale svolta in precedenza (v. anche sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2024, n. 3007).

Nel caso in questione è evidente, come riportato già nell'avviso di indizione della gara, che i termini imposti pena l'esclusione dal Ministero dell'Università e della Ricerca - D.M. 10/12/2021 n. 1257 imponevano una tempistica serrata, essendo previsto che l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 30/10/2024, e pertanto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori.

Del resto lo scrivente R.U.P. ha avviato le procedure nel luglio 2024, data in cui la S.A. ha messo a disposizione il budget di spesa, ha avviato e concluso l'adeguamento del PTFE al d.Lgs 36/2023 con l'integrazione di una serie di discipline, l'aggiornamento dei prezzi dell'elenco dei prezzi unitari e del computo metrico estimativo, l'integrazione degli elaborati specifici di prevenzione incendi e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, l'aggiornamento della relazione di sostenibilità ambientale - protocollo Itaca puglia secondo quanto stabilito dalla D.G.R. Puglia n. 1891 del 18/12/2023 e dalla legge regionale 13/2008, e le ulteriori integrazioni richieste in corso di verifica.

L'avvio e la conclusione delle procedure di gara sono state condotte in meno di quattro mesi, dal luglio 2024 al 31.10.2024, con la verifica del PTFE, la conferenza di servizi per l'autorizzazione dell'intervento di che trattasi, la redazione del piano particolareggiato e la richiesta di variante urbanistica.

Circa le doglianze sulla mancata indicazione, da parte del primo classificato, delle parti del servizio che ciascun componente dovrebbe svolgere, nella dichiarazione d'impegno del raggruppamento temporaneo non ancora costituito vengono indicate le quote di attività che saranno eseguite da ciascun Professionista e nella scheda del gruppo di lavoro viene chiarito il ruolo di ciascun Professionista con riferimento alle specifiche figure richieste (coordinamento gruppo di lavoro, responsabile prestazioni specialistiche, BIM coordinator_manager_Specialist ecc.).

L'affermazione circa incompletezze, irregolarità e addirittura illegittimità nella dichiarazione resa dai Progettisti primi in classifica è assolutamente infondata atteso che ciascun componente, attraverso le dichiarazioni rese e gli attestati prodotti, ha dimostrato di possedere ampiamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dalla lettera d'invito.

L'art. 66 c. 2 stabilisce, infatti, che per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al c. 1) i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del d.Lgs 36/2023, in particolare per i raggruppamenti temporanei quelli di cui all'art. 39.

L'Articolo 30. All. II.12 del D.Lgs. 36/2023 (collocato nella Parte IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori) Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti, al comma 2 riproduce la previsione del comma 2 dell'art. 92 del DPR 207/2010 sulle modiche delle quote di esecuzione nella fase esecutiva, prevedendo che "...2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono



essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. A seguito della sentenza della Corte di giustizia, sez. IV, 28 aprile 2022, in causa C-642/20 (punti 38, 39 e 40: non è ammissibile che uno Stato membro predetermini le modalità esecutive all'interno del raggruppamento, lo può fare in certi casi l'Amministrazione), il D. Lgs. 36/2023 all'art. 68 ha ridisegnato l'istituto del raggruppamento eliminando la distinzione tra raggruppamento orizzontale e verticale, consentendo la presentazione di un'offerta sulla base del solo mandato collettivo, senza richiedere ulteriori requisiti e comportando la responsabilità solidale dei partecipanti. L'art. 68 al comma 2 del d.Lgs. 36/2023 ha previsto che "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle". L'Art. 68 comma 17 del D.lgs. 36/2023 che "17. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto". Nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Stato, contenente lo Schema definitivo di Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" trasmesso al Governo in data 7 dicembre 2022, (Relazione che intende fornire anche le linee guida per l'applicazione delle nuove norme) in riferimento al citato co. 17 art. 68 si legge che "Con il comma 17 è riprodotta la disposizione sul recesso del partecipante al raggruppamento e al consorzio contenuta nel comma 19 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, consentendo il recesso ad nutum (anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto) di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione". Sugli appalti di servizi e forniture, per i quali non vi è ad oggi disciplina regolatrice delle modifiche delle quote di esecuzione analoga a quella prevista dal DPR 207/2010 e D.lgs. 50/2016 e dall'Art. 30 dell'All.II.12 del D.Lgs. 36/2023 e art. 68 del D.Lgs. 36/2023, soccorre la giurisprudenza che, nel tempo, ha enucleato alcuni importanti principi affermando che "Negli appalti di servizi e forniture non vige *ex lege* il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni di *lex specialis* (Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 27/2014). Pertanto, in assenza di una diversa previsione nella *lex specialis* di gara è sufficiente che i requisiti di qualificazione siano garantiti dal RTI nel suo complesso. La giurisprudenza ha rimarcato che per l'appalto di servizi non vige *ex lege* il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa componente il raggruppamento e la quota di prestazione di rispettiva pertinenza ma è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito di qualificazione richiesto.

Non vi è dubbio, dalle dichiarazioni e dai i certificati di regolare esecuzione prodotti, rilasciati da P.A., che S.I.B. Studio di Ingegneria Bello S.r.l.-Ing. Alessandro Rizzo- Arch. Matteo Mazzamurro possiedano i detti requisiti rispettivamente per il 55% - 43% - 2% rispetto all'importo della progettazione da affidare.

In particolare, dalla dichiarazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di S.I.B. - Studio di Ingegneria Bello S.r.l. si evince che lo stesso possiede i requisiti di capacità tecnico



economica per l'intero importo delle prestazioni richieste e per tutte le ID. Opere, pur partecipando al raggruppamento per tutte le prestazioni in quota maggioritaria, pari al 55%.

Dalla dichiarazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell'ing. Alessandro Rizzo, lo stesso possiede per intero i requisiti di capacità tecnico economica e per l'intero importo delle prestazioni richieste ad eccezione delle prestazioni di carattere strutturale, di cui dichiara la qualificazione fino all'importo di euro 751.150,00 pari al 74,10% della ID. Opere S.03 da affidare, e degli impianti idrici antincendio, di cui dichiara la qualificazione fino ad un importo di euro 415.000 pari al 48,89 % della ID. Opere IA.01 da affidare, e partecipa al raggruppamento per tutte le prestazioni per una quota pari al 43%.

Più in particolare, è di tutta evidenza che, nell'ambito dell'A.T.P., SIB e Rizzo operano in sub-associazione orizzontale, ciascuno per le quote dichiarate, per quanto attiene alle ID. Opere S.03 e IA.01 per le quali ciascuno è in possesso dei requisiti per la quota di partecipazione dichiarata.

Dalla dichiarazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell'Arch. Matteo Mazzamurro, lo stesso partecipa al raggruppamento per le sole prestazioni relative alla progettazione BIM per una quota pari al 2% e quindi per un importo delle prestazioni da affidare pari ad euro 6.031,01.

Con riferimento alle doglianze circa l'applicazione del protocollo ITACA Puglia, dal progetto di parcella, tra le prestazioni richieste, non compare il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale che sarà eventualmente affidato a un Professionista terzo, atteso che il primo classificato ha offerto anche la certificazione LEED dell'intervento.

Semplicemente il bando richiedeva la presenza, nell'ambito dei Progettisti indicati, di un professionista accreditato secondo sistema dei soggetti abilitati al rilascio dei certificati di sostenibilità ambientale degli edifici ai sensi dell'art. 9 della L.R. 13/2008 di cui alla D.G.R. n. 2751 del 14.12.2012, quindi con la qualifica di Certificatore della Sostenibilità Ambientale, perché le scelte progettuali che portano alla certificazioni di sostenibilità vengono operate dal gruppo stesso di progettazione.

Tanto è spiegato a pag. 6 dall'allegato 1 alla D.G.R. 1304 del 07.08.2020 in cui viene chiarito che il progettista dell'intervento nella fase preliminare, alla consegna degli elaborati al competente ufficio, **dovrà definire tutte le scelte progettuali attinenti alla sostenibilità ambientale ed in particolare:**

- le agevolazioni previste dalla Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 o da altre norme;
-
- **effettua una prevalutazione della sostenibilità dell'edificio e predispone tutta la documentazione necessaria al Certificatore di Sostenibilità Ambientale per la redazione degli elaborati di cui ai successivi punti da a) a c).**

È evidente che, per quanto la certificazione sia rilasciata da un certificatore terzo, le scelte progettuali che consentono di giungere al punteggio di sostenibilità richiesto vengono effettuate dai Progettisti e pertanto, al fine di qualificare il gruppo di Progettazione stesso, è opportuno che all'interno del gruppo siano presenti Specialisti della Sostenibilità, accreditati secondo lo stesso meccanismo prescritto per il certificatore di Sostenibilità Ambientale.

Del resto il bando chiariva che *“è possibile che più professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e*



certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della stazione appaltante”.

La Commissione giudicatrice, nominata con il medesimo D.D. 687 del 29.10.2024 prot. n. 203426, deputata alla valutazione tecnica ed economica delle offerte presentate dai concorrenti, per la procedura ristretta di che trattasi, si riuniva in data 29 e 30 ottobre 2024, giusta verbali all'uopo redatti.

Il 30 ottobre la Commissione Giudicatrice si riuniva per dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e alle offerte economiche presentate dai n.4 OO.EE. non esclusi. Dagli esiti della valutazione a cura della Commissione risultava il seguente punteggio:

n.	n. ordine apertura	Ragione sociale ditta	Punteggio totale (tra valutazione offerta tecnica e valutazione offerta economica)	Ribasso offerto
1	2	CONSCOOP - Ar.Co. S.R.L.	93,250	12,873%
2	4	Leo Construction s.r.l. / Centro Didattico Nuova Puglia s.r.l	92,159	10,000%
3	1	RTI - Battezzato - Ares - Abacus	89,300	17,710%
4	3	Ingrosso Costruzioni S.R.L. (Capogruppo) - Bruno Barba Impianti	68,644	17,343%

La Commissione pertanto proponeva l'aggiudicazione dell'appalto in parola in favore del Raggruppamento temporaneo da costituirsi di cui all'art. 66, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023 di tipo verticale, composto da: "ConsCoop Società Cooperativa" (Mandataria), "AR.CO. Srl" (mandante), RTP costituendo di progettisti "S.I.B. Studio Di Ingegneria Bello S.r.l" (Mandataria Capogruppo del costituendo sub-raggruppamento temporaneo tra professionisti) – ing. Alessandro Rizzo e arch. Matteo Mazzamurro (mandanti del sub-raggruppamento), con sede legale in via Galvani n. 17/B, Forlì (FC) - cap 47122, c.f./p. i.v.a 00140990409, che offriva un ribasso del 12,873 % sull'importo a base d'asta di euro 7.524.050,72 e pertanto un importo complessivo pari ad euro 6.555.479,67 oltre IVA e oneri previdenziali, così suddiviso: euro 6.031.428,95 per l'esecuzione dei lavori, oltre i.v.a. al 10%, di cui euro 48.000,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza, euro 222.500,00 per le forniture oltre I.V.A. al 22%, euro 180.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 301.550,72 per la progettazione esecutiva, oltre c.n.p.a.i.a. al 4% e i.v.a.. al 22%.

Le scelte operate dalla Commissione di gara hanno identificato l'offerta con il miglior rapporto qualità prezzo rispetto a quelle presentate.

Il RUP ha verificato che i costi dichiarati dall'Operatore economico "ConsCoop Società Cooperativa" nell'offerta economica - ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 - sono i medesimi rispetto agli oneri aziendali e ai costi della manodopera quantificati da questa Stazione appaltante e



che non sono risultati “altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera” che possano far ritenere l’offerta anormalmente bassa.

L’O.E. ConsCoop Società Cooperativa” (Mandataria), “AR.CO. Srl” (mandante), RTP costituendo di progettisti “S.I.B. Studio Di Ingegneria Bello S.r.l” (Mandataria Capogruppo del costituendo sub-raggruppamento temporaneo tra professionisti) – ing. Alessandro Rizzo e arch. Matteo Mazzamurro (mandanti del sub-raggruppamento), con sede legale in Via Galvani n. 17/B, Forlì (FC) - cap 47122, c.f./p. i.v.a 00140990409 è quella più completa ed esaustivo sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale dal momento che ConsCoop Società Cooperativa ha esperienza tanto nel campo della certificazione con il Protocollo Itaca Puglia quanto con il protocollo LEED.

Anche con riferimento al criterio T2 la proposta risulta tra le più complete per tutti i sub_criteri distinguendosi per l’originalità delle soluzioni per quanto riguarda la parzializzazione del sistema di produzione dell’ACS, in funzione della domanda effettiva, e del controllo degli agenti patogeni come la legionella, oltre che dell’igienizzazione dei servizi igienici.

Anche la proposta della gestione BIM risulta tra le più complete presentate mentre per quel che riguarda il criterio T4, relativo alla riduzione dei pesi e delle masse sismiche di solai e travi, la proposta dell’RTI ConsCoop Società Cooperativa” (Mandataria), “AR.CO. Srl” (mandante) è quella più completa dal punto di vista della prefabbricazione delle strutture portanti (travi e pilastri), dell’utilizzo di solai ad elevate prestazioni termiche con getti integrativi in opera e della riduzione delle masse e delle conseguenti azioni sismiche.

L’O.E. dell’RTI ConsCoop Società Cooperativa” (Mandataria), “AR.CO. Srl” (mandante) risulta in possesso di tutte le attestazioni ISO richieste e con riferimento agli arredi e allestimenti multimediali la proposta risulta quella più completa e conforme alle richieste di progetto

Prima di procedere all’aggiudicazione, in conformità al punto 31 della lettera di invito, il RUP – ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 36/2022 – tramite l’utilizzo del sistema FVOE, avviava la verifica d’ufficio prevista dal DPR 445/2000 nei riguardi del concorrente risultato primo in graduatoria, ConsCoop Società Cooperativa” (Mandataria), “AR.CO. Srl” (mandante), che si concludeva con esito positivo.

Il punteggio di 69,25 punti attribuito dalla Commissione di gara all’offerta tecnica, con una differenza di 6,75 punti rispetto alla seconda classificata, fornisce la percezione immediata dell’elevata qualità dell’offerta stessa che sommato a quello attribuito analiticamente all’offerta economica, pari a 12,873 punti, consente di individuare l’offerta con il miglior rapporto qualità prezzo tra tutte quelle presentate.

Lo scrivente RUP ritiene l’offerta presentata dall’O.E. che il ribasso del 12,873% sia congruo in ragione dell’importo posto a base d’asta e dell’elevata qualità dell’offerta tecnica prodotta.

Considerato che risulta decoro il termine di cui atteso che la richiesta è stata formulata tramite la piattaforma in data 11.11.2024.

Ai sensi dell’art. 84, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, al fine di avviare il sub-procedimento di cui alla “informativa antimafia”, per i contratti di appalto di opere e lavori pubblici di importo superiore alle soglie euro unitarie di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. il RUP, con nota prot. n. 217610/2024 ha richiesto all’O.E. di inviare apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione,



riferita ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui all'art. 85, comma 2, lett. b), c) ove previsto nella compagine societaria, e 2-bis) ove previsto nella compagine societaria del D.Lgs. n. 159/2011, per tutte le Imprese costituenti il R.T.I., in ottemperanza all'art. 85, comma 2, lett. h) del citato D.Lgs. n. 159/2011, in combinato disposto con l'art. 85 comma 3 del medesimo Decreto.

Ai sensi dell'art. 84 del d.Lgs 159/2011 in data 11.11.2024 è stata trasmessa la comunicazione antimafia e la richiesta, tramite la piattaforma B.D.N.A., di rilascio dell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.

Essendo decorso il termine di 30 gg, gli enti Pubblici/Stazioni Appaltanti procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D. Lgs. 159/2011.

Lo stesso O.E. ha trasmesso la documentazione richiesta a pezzo pec, assunta al prot. gen. di questa università con nota n. 218977 del 22/11/2024.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24 del d.lgs. 36/2023, il R.U.P., al fine procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dell'O.E. risultato affidatario dell'appalto di che trattasi, in data 11.11.2024 richiedeva l'accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) istituito presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP). Nello specifico, per i componenti del R.T.I., inclusa la consorziata indicata, sono state richieste le seguenti certificazioni: estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, comunicazione di regolarità fiscale, esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), registro impresa, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, verifica esistenza prospetto informativo disabili, verifica esistenza prospetto rapporto situazionale del personale, certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentanti. Per i professionisti costituenti del RTP, veniva richiesta la seguente documentazione: estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, comunicazione di regolarità fiscale, esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, certificato del casellario giudiziale, Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da Inarcassa.

Con le note prot. n. 218650 e 218646 del 22/11/2024, il RUP ha chiesto riscontro al Comune di Capaccio Paestum e al Comune di Pulsano circa la veridicità della documentazione prodotta in sede di gara attestante le prestazioni eseguite fornita rispettivamente dall'O.E. SIB –Studio di Ingegneria (Capogruppo RTI) e Ar.Co s.r.l. (mandante del RTP), avviando la verifica d'ufficio prevista dal DPR 445/2000 nei riguardi del concorrente risultato primo in graduatoria, "ConsCoop società Cooperativa – Ar.Co. s.r.l.". Con nota prot. n. 220418 del 26.11.2024, il Comune di Pulsano confermava l'attestazione rilasciata all'O.E. Ar.co s.r.l..

Con nota prot. n. 221373/2024, il Comune di Capaccio Paestum confermava l'attestazione rilasciata all'O.E. SIB- Studio di ingegneria Bello s.r.l.

Che in base alla sopracitata normativa, sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti in ordine alla sussistenza dei requisiti autocertificati in sede di gara dall'aggiudicatario, mediante l'acquisizione della documentazione precedentemente indicata.



L'Operatore Economico è un Raggruppamento temporaneo da costituirsi di cui all'art. 68, comma 1, del d.Lgs. n. 36/2023 di tipo verticale e precisamente.

RUOLO	DENOMINAZIONE	c.f./p.iva	SEDE	PARTECIPAZIONE %	SERVIZIO PRESTATO
Mandataria	ConsCoop Società Cooperativa	00140990409	Forlì (FC) - cap 47122 via Galvani n. 17/B	92,00% (corrispondente al 100% dei lavori)	ESECUZIONE DEI LAVORI
Mandante	AR.CO. SRL	01414970754	Campi Salentina, via Croce n. 31	3,394% (corrispondente al 100% di forniture arredi e allestimenti multimediali)	FORNITURA DI ARREDI E ALLESTIMENTI MULTIMEDIALI
Mandante	RTP costituendo di progettisti “S.I.B. Studio Di Ingegneria Bello S.r.l” (Mandataria Capogruppo del costituendo sub-raggruppamento temporaneo tra professionisti) – ing. Alessandro Rizzo e arch. Matteo Mazzamurro (mandanti del sub-raggruppamento)” costituito da : S.I.B. Studio Di Ingegneria Bello S.R.L., con sede legale in via Orazio, 31 – 00193 Roma, c.f. 00722000627, p.Iva 01615810627, 55 % - Ing. Alessandro Rizzo, c.f. ZZLSN70R13E506B, p. Iva 03467670752, 43 % - Arch. Matteo Mazzamurro, c.f. MZZMTT90M01I158A, p. Iva 04309970715, 2%. PARTECIPAZIONE 4,606 %. SERVIZI D'INGEGNERIA				

L'O.E. ha dichiarato altresì:

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'operatore economico ConsCoop Società Cooperativa, qualificato come mandatario capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; dichiara altresì di confermare l'indicazione delle parti del servizio oggetto di affidamento che saranno eseguite dai singoli soggetti costituenti il raggruppamento, dichiarata in sede di manifestazione di interesse.
- impegnarsi in caso di aggiudicazione a non modificare, salvo quanto disposto dall'art. 68 del d. Lgs 36/2023 e s.m.i., la composizione del raggruppamento temporaneo di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile.
- che all'Operatore Economico indicato come futuro capogruppo/mandatario verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto d'appalto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l'espletamento di tutti gli atti dipendenti dall'appalto e fino all'estinzione di ogni rapporto con la Stazione Appaltante; conseguentemente i suddetti Operatori Economici, in caso di aggiudicazione dell'appalto di cui all'oggetto, si impegnano a conferire mandato collettivo



speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al legale rappresentante dell'Operatore Economico capogruppo.

- L'OE intende subappaltare le lavorazioni così come risultanti dalla dichiarazione resa dalla mandataria nella Parte II, sezione D del DGUE e precisamente “di voler subappaltare lavorazioni rientranti nella categoria OG1 (fino ad un massimo del 49% nella quale è ricompreso il 100% della categoria OS4) – categoria OG11 (fino ad un massimo del 100%); per le Forniture i lavori di facchinaggio e montaggio di arredi ed attrezzature fino ad un massimo del 2%; per i servizi di architettura e ingegneria le indagini, le elaborazioni grafiche e di testo. Il tutto sull'importo contrattuale, nel limite e con le modalità previste dalla vigente normativa art. 119 del D.Lgs 36/2023”.

Tutto quanto sopra premesso e considerato il sottoscritto R.U.P. ing. Giuseppe A. Mesiano, nominato con D.D. rep. 48 prot. n. 0014382 del 26.01.2022, ritenuta la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala, legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione e

ATTESTA

l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, dell'aggiudicazione della gara in oggetto in favore del Raggruppamento temporaneo da costituirsi di cui all'art. 66, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 36/2023 di tipo verticale “ConsCoop - AR.CO. Srl -.I.B. Studio Di Ingegneria Bello S.r.l -”, composto da: ConsCoop Società Cooperativa” (Mandataria), “AR.CO. Srl” (mandante) - S.I.B. Studio Di Ingegneria Bello S.r.l – ing. Alessandro Rizzo e arch. Matteo Mazzamurro “, con sede legale in Via Galvani n. 17/B, Forlì (FC) - cap 47122, c.f./p. i.v.a 00140990409, che ha offerto un ribasso del 12,873 % sull'importo a base d'asta di euro 7.524.050,72 e pertanto un importo complessivo pari ad euro 6.555.479,67 oltre IVA e oneri previdenziali, così suddiviso: euro 6.031.428,95 per l'esecuzione dei lavori, oltre i.v.a. al 10%, di cui euro 48.000,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza, euro 222.500,00 per le forniture oltre I.V.A. al 22%, di cui euro 1.500,00 per oneri aziendali in materia di salute e sicurezza, euro 180.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 301.550,72 per la progettazione esecutiva, oltre c.n.p.a.i.a. al 4% e i.v.a.. al 22%;

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ex art. 17, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto potrà essere stipulato non prima di 35 giorni (e comunque non oltre i 60 giorni) dall'invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, in ottemperanza dell'art. 18, comma 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 36/2023.

IL RUP

(Ing. Giuseppe A. Mesiano)

II CAPOAREA
PATRIMONIO POLO URBANO
ing. Giuseppe A. MESIANO

Firmato digitalmente da: GIUSEPPE
ANTONINO MESIANO
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari
fanno uso del certificato solo per le
finalità di lavoro per le quali esso è
rilasciato. The certificate holder must
use the certificate only for the
purposes for which it is issued.
Data: 13/12/2024 08:25:38